

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n° 31 in data 06/11/2010

ART. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P. R. 19 settembre 1982 n° 915, in conformità dell'art. 59 del Dlgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc..).

ART. 3

Finalità e contenuto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la podestà e con i limiti di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio del Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel D.lgs. 507/93

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto dal primo affittuario.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

ART. 5

Esclusioni / Riduzioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non abbia, di regola presenza umana;
 - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Parti comuni del condominio di cui ai n° 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti ,sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenza (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa :
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività produttrici di rifiuti speciali, tossici o nocivi ove non sia possibile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie non tassabile si determina applicando all'intera superficie la percentuale di riduzione del 10%.
6. I produttori di rifiuti assimilabili agli urbani, nel caso in cui smaltiscano in proprio i rifiuti stessi, hanno diritto ad una riduzione della tassa nella misura massima del 30% proporzionalmente alla superficie produttiva dei rifiuti smaltiti in proprio.

7. La detassazione di cui al comma 5 e 6 viene accordata a richiesta del contribuente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la richiesta stessa viene presentata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri l'effettivo smaltimento in proprio e precisamente:

- a) Il contratto valido per l'anno considerato con l'esatta tipologia dei rifiuti.
- b) Le fatture regolarmente pagate relative al servizio stesso
- c) Il formulario di identificazione ovvero, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento

Il funzionario responsabile del Tributo è delegato alla verifica delle richieste da parte dei produttori e ad attivare i meccanismi di controllo.

ART. 6

Commisurazione della Tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.lgs 507/93, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è effettuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1500 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8

Classe di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzioni di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:
 - cat. 1 - locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche; ad attività di istituzioni culturali politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre;
 - cat. 2 - locali ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, box, autorimesse, cantine, locali di sgombero, legnaie, soffitte e simili.
 - cat. 3 - locali destinati ad uffici pubblici o privati e studi professionali e relativi depositi di stoccaggio
 - cat. 4 - complessi commerciali all'ingrosso, superfici espositive, aree ricreativo-turistiche, esercizi alberghieri e relativi depositi di stoccaggio;
 - cat. 5 - locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai numeri 3) 4) 6) 7), circoli sportivi e ricreativi, case di riposo e di cura e relativi depositi di stoccaggio;
 - cat. 6 - locali ed aree ad uso produzione artigianale o industriale per le aree produttive di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e relativi depositi di stoccaggio;
 - cat. 7 - locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di commercio al dettaglio e relativi depositi di stoccaggio.

ART. 9

Riduzioni per particolare condizioni d'uso

1. La tassa viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - Abitazione con unico occupante residente: 30%
2. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e sue pertinenze, i locali e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale il pagamento della tassa annuale è rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio viene utilizzato. In ogni caso la tassa non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale
3. Per gli immobili la cui superficie totale non superi i 250 mq. , utilizzati esclusivamente come deposito di stoccaggio o ricovero di automezzi o attrezzature , e dove non sussista nessun tipo di lavorazione e/o attività: riduzione 30%
4. Sono computate nella misura del 15% le aree scoperte (superiori a mq. 250) che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, quali i parcheggi non a pagamento per sosta temporanea di autoveicoli al servizio di attività commerciali, uffici, insediamenti industriali e artigianali, corsie di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante, che non siano utilizzati come deposito di merci o ricovero continuativo di autoveicoli.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell' effettiva sussistenza delle condizioni suddette, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui la domanda stessa viene presentata.

ART. 10

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni per anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dell'importo percentuale del 10%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti

versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 11

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, Istituti, Associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 12

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio Tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 13

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 dl D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 14

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 51,00
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da €.26,00 a €. 258,00 La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
4. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano interessi per ritardato pagamento nella misura di legge vigente a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

ART. 15

Riscossione

1. Il tributo è dovuto mediante versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione entro la data del 10 aprile di ogni anno, ovvero in 4 rate di uguale importo aventi scadenza 10 aprile, 10 giugno, 10 settembre, 10 novembre, effettuato al Comune ovvero, in caso di affidamento a terzi del servizio, al soggetto incaricato.
2. Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente mediante ingiunzione fiscale dal soggetto incaricato salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione.
3. In caso di ricevimento di avviso di accertamento di importo complessivo superiore a **€ 500,00** il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio, il pagamento dilazionato dello stesso dietro presentazione della ricevuta dell'importo richiesto per sanzioni e interessi. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento dello stesso in non più di otto rate mensili maggiorate dell'importo degli interessi calcolati secondo il saggio legale.
4. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta.
5. Rimane in ogni caso, salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. 472/97, circa la possibilità per il Comune, ovvero per il soggetto incaricato del servizio, di applicare eccezionalmente la rateizzazione dell'importo indicato nell'avviso di accertamento ai contribuenti in condizioni economiche disagiate.
6. Per il pagamento tramite c.c.p. potrà essere utilizzato un bollettino di c.c.p. generico, intestato alla tesoreria comunale ovvero, nel caso di affidamento del servizio a terzi, su conto corrente postale intestato al soggetto affiatario del servizio.
7. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, verrà inviato, al domicilio dei contribuenti, apposito avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla verifica del tributo richiesto (ubicazione dell'immobile, tariffa applicata, quantità tassata) secondo quanto rilevabile
8. dalle denunce presentate dal contribuente, nonché i bollettini di c.c.p. precompilati necessari ad effettuare i pagamenti, redatti su appositi moduli. Qualora il contribuente, per qualsivoglia motivo non ricevesse l'invito al pagamento con bollettino precompilato, è tenuto a versare l'importo dovuto in autoliquidazione.
8. I bollettini di cui al comma 6 possono essere utilizzati anche per i pagamenti relativi a violazioni accertate d'ufficio o per effettuare il ravvedimento operoso.

ART. 16

Vigilanza

1. La vigilanza sulla gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2011**.